

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**RICORSO CON ISTANZE EX ARTT. 52 CO.2 E 116 COMMA 2 C.P.A.**

nell'interesse di

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
GENTILE	SARA INNOCENZA	GNTSNN91T42D122S

rappresentata, difesa e meglio generalizzata, giusta procura speciale in calce al ricorso, al cui contenuto sui dati anagrafici si rimanda anche in sostituzione delle sopra indicate generalità in caso di errori o omissioni, dagli Avv. Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V), che dichiarano di ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 06/64564197 - 090/8960421 o alle mails [info@avvocatomichelebonetti.it](mailto:info@avvocatomichelebonetti.it) - [santi.delia@avvocatosantidelia.it](mailto:santi.delia@avvocatosantidelia.it) e pec [michelebonetti@ordineavvocatiroma.org](mailto:michelebonetti@ordineavvocatiroma.org) - [avvsantidelia@cnfpec.it](mailto:avvsantidelia@cnfpec.it), elettivamente domiciliata in Roma, Via S. Tommaso d'Aquino, 47 (Studio Legale Avvocati Michele Bonetti & Santi Delia)

**contro**

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*,

**e**

l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA** in persona del Rettore *pro tempore*,

il **CINECA**

**e nei confronti**

dei controinteressati in atti

**per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,**

**1)** del D.M. del 26 aprile 2018 n. 337 concernente modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 18/19 e dei relativi allegati;

**1 bis)** del medesimo D.M. n. 326/18 anche nella parte in cui dispone (art. 4) che la prova di ammissione è prodotta dal Ministero "avvalendosi di una commissione di esperti con comprovata competenza in materia";

**1 ter)** del medesimo D.M. n. 337/18 nella parte in cui dispone che "la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti" così distinti "due (2) quesiti di cultura generale; venti (20) di ragionamento logico; sedici (16) di biologia; sedici (16) di chimica; sei (6) di fisica e matematica";

**1 quater)** dell'allegato I (art. 5) al medesimo D.M. n. 337/18 nella parte in cui dispone che "il Presidente di commissione redige altresì il verbale d'aula, predisposto secondo il format messo a disposizione dal MIUR";

**2)** ove occorrer possa, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 26 aprile 2018 n. 337, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi

di laurea suddetti e dei quesiti somministrati ai candidati;

**3)** del Bando di ammissione al CdL in Veterinaria dell'Università in epigrafe;

**4)** della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio III, senza data, recante le Linee Guida Ministeriali sulle corrette modalità di svolgimento delle prove d'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale anche nella parte in cui rammenta agli Atenei che sono “tenuti ad adottare” un “format del verbale di esame”.

**5)** della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Veterinaria per l'a.a. 2018/2019 pubblicata sul sito [www.university.it](http://www.university.it), in data 2 ottobre 2018, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso di laurea e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non consentono l'iscrizione di parte ricorrente;

**6)** del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;

**7)** del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente;

**8)** dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;

**9)** della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;

**10)** di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 337/18, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati ai candidati;

**11)** del D.M. 337/2018, con specifico riferimento alla parte in cui non consentono la distribuzione dei posti liberi non occupati dai non comunitari ai comunitari e nella parte in cui generano posti liberi in caso di chiusura anticipata della graduatoria o in caso di rinunce;

**12)** del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;

**13)** degli atti di programmazione di Ateneo nella parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica;

**14)** del Decreto Interministeriale 28 giugno 2018 n. 524 nella parte in cui limita a soli 759 il numero dei posti banditi per Veterinaria imponendo una riduzione della programmazione dei posti rispetto alle effettive possibilità di ricezione degli Atenei;

**15)** del decreto ministeriale n. 326/2018 con cui è stata nominata una commissione di esperti per la



predisposizione e validazione delle domande;

**16)** del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente

**per l'accertamento**

del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* a causa del diniego all'iscrizione opposta

**per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.**

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

**FATTO:**

***1. Il risultato del test di ammissione e la posizione di parte ricorrente.***

In data 5 settembre 2018, parte ricorrente si è cimentata con le prove di ammissione ai corsi di laurea di Veterinaria per l'a.a. 2018/2019, svolgendo la prova presso l'Ateneo resistente. In particolare, ha partecipato, quale prima opzione, per il corso di laurea indicato in tabella ed è collocato come segue. Allo stato l'ultimo ammesso nazionale, rispetto alle scelte indicate da parte ricorrente, ha il punteggio di 35,2.

RICORRENTE	CDL PRIMA OPZIONE	ATENEO	PUNTI
GENTILE	VETERINARIA	PISA	31,5

**Anche quest'anno, come avviene con immancabile precisione dal 1999 (per mano dello stesso Ministero o del G.A.), vi sono due domande errate.**

**Il Ministero, difatti, con provvedimento non altrimenti identificabile, ha comunicato nelle pagine personali dei ricorrenti che “per la domanda 15 è stata considerata corretta solamente la risposta C. Per la domanda 33 sono state considerate corrette le risposte A e B”. A differenza di quanto avvenuto negli anni precedenti, il Ministero, a fronte di due errori (da esso stesso) commessi, non ha neutralizzato i quesiti ma ha, estemporaneamente, attribuito il punto a più risposte dimenticando le chiare regole del bando (da esso stesso vergato) e la posizione della giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. VI, 21 settembre 2010, n. 7005; in termini nn. 7673/09; 2127/09).**

La controparte Ministeriale nel presente giudizio dovrà chiarire il perché successivamente all'anno dello "scandalo" (era l'a.a. 2007) una Commissione continui per l'ennesima volta consecutivo ad errare le domande di un test che decide il futuro dei nostri ragazzi [anche senza riferirsi alle perizie di parte vedasi l'annullamento della domanda 71 e 79 nel 2007 confermata con D.M. del 21 novembre 2007, l'annullamento della domanda 62 di odontoiatria nel seguente 2008 intervenuta con D.M. del 10 settembre 2008, il caso di Medicina nel 2009 con l'inversione delle risposte inizialmente fornite come esatte (con ben 23 quesiti contestati da questa difesa con argomenti espressamente condivisi da T.A.R. Campania, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051 e dal Consiglio di Stato, n. 5485/12) e sempre nel 2009 gli episodi di Architettura ove vi sono state domande con più risposte proposte completamente uguali e con domande a cui ci si è dimenticato di allegare i grafici predisposti, nel 2010 il Consiglio di Stato ha "ritenuto che nell'ambito dei motivi dedotti assumono rilievo, agli effetti del fumus boni juris, le censure che investono la ricaduta sull'esito della selezione della griglia di risposte assegnate a taluni quesiti che si assumono non conferenti all'oggetto ed al contenuto della domanda stessa" (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 23 febbraio 2011, n. 840) ed il caso identico a quello oggi in trattazione del **2013** sulla domanda n. 45 (**C.d.S. ord. nn. 973 e 974 del 2014**).

## ***2. Sulla strutturazione del test.***

La prova di ammissione, a differenza dei 6 anni precedenti, stante quanto appare dalla lettura del D.M., è stata ideata da una Commissione nominata dal Ministero. Allo stato, nonostante le condanne sull'ostensione degli atti degli ultimi due anni, il MIUR (per il terzo anno di fila) non ha consentito l'accesso a tale fase preparatoria dei quesiti (oltre che all'istruttoria sui posti). Con la presente azione, tuttavia, si contesta, prima ancora di tale circostanza, la strutturazione dello stesso test perché non conforme alle indicazioni legislative in quanto la sezione di cultura generale occupa solo 2 domande (neanche 6 come per Medicina ove sono state reinseriti i quesiti di comprensione del testo) su 60 anziché, come il Legislatore aveva imposto e come il tavolo tecnico MIUR ha confermato, 30 su



60. Su questi motivi verrà svolta specifica prova di resistenza volta a dimostrarne l'interesse.

Le modalità di svolgimento della prova, dunque, oltre ad essere in contrasto insanabile con la *lex specialis*, risultano violare, i più basilari principi dettati in tema di pubblici concorsi per i seguenti

#### MOTIVI

**A) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 3, COST. E DEL D.M. N. 337/18. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE.**

Il D.M. prevede che per ogni risposta corretta veniva attribuito il punteggio di 1,50 punti. Zero alla risposta non data. Una penalità di – 0,40 per risposte errate.

La stessa *lex specialis* prevede che *“la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili”*.

Anche quest'anno, tuttavia, il M.I.U.R. non è stato capace di rispettare le regole che esso stesso aveva stabilito ed in disparte l'esistenza di qualche altra domanda discutibile, fuori programma ed imperfetta, così come accaduto negli ultimi 14 anni (nel 2004 il T.A.R. Napoli - n. 3056/04, scriveva T.A.R. Campania-Napoli, 23 marzo 2004, n. 3056 *“lascia sconcerti che per il secondo anno consecutivo – [era il 2003/2004 e identico caso si ripeterà nelle selezioni per l'a.a. 2005/2006, n.d.r.] in una selezione tanto delicata ed importante, sia stato possibile commettere errori tanto banali, eventualmente anche nella scelta del metodo di selezione e del soggetto cui affidarne la gestione”*), due delle domande somministrate (per confessione dello stesso MIUR) non avevano un'unica risposta corretta.

A tali domande (15 e 33), proprio in ragione del fatto che era impossibile *“individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno”*

**probabili**”, parte ricorrente ometteva di rispondere optando, quindi, per l’unica vera soluzione corretta: quella cioè di non rispondere per essere confessato e documentale che non vi era alcuna unica risposta corretta.

L’elemento che ha deciso la non ammissione di parte ricorrente, quindi, è rappresentato dalla scelta del Ministero, non formalizzata in alcun provvedimento ufficiale (come avvenne nel 2007 con il D.M. 21 novembre 2007, n. 13034 e nel 2008 con quello 10 settembre 2008) circa la correzione delle domande nn. 15 e 33 che, pur prevedendo due risposte esatte, non sono state annullate (come accaduto negli anni passati in conformità alla giurisprudenza di T.A.R. e Consiglio di Stato), ma ritenendola, nel caso della 33, valida seppur con due risposte esatte e, nel caso della n. 15, cambiandone la risposta corretta (da A a C).

Proprio in ragione di ciò a migliaia di concorrenti è stato attribuito il punteggio positivo di 1,50 tanto in caso di scelta relativa all’opzione A quanto per aver scelto l’opzione B (per la 33) ed ad altrettanti per la C (nella domanda n. 15).

A chi, come parte ricorrente, ha speso tempo per ragionare (cfr. brutta copia rilasciata dall’Ateneo) su tali domande con due risposte esatte ed ha deciso di prendere proprio la decisione più giusta rispetto alle indicazioni del bando di concorso (cioè non rispondere a fronte dell’inesistenza di un’unica risposta corretta), nulla è stato attribuito.

Ove il Ministero avesse annullato le domande (o conferito il punteggio positivo a tutti i candidati, come avvenne per il noto caso della domanda n. 16 dell’a.a. 2016/17), invece, il punteggio minimo si sarebbe notevolmente abbassato giacchè la maggior parte dei candidati avevano proprio scelto l’una o l’altra soluzione beneficiando illegittimamente dei punti elargiti, e parte ricorrente sarebbe stata scontatamente ammessa.

Lo stesso Ministero, nelle procedure concorsuali del 2007 (quesiti nn. 71 e 79), 2008 (quesito n. 62 di Odontoiatria) e 2016 (quesito n. 16 di Medicina), solo per ricordare i casi più noti, ha sempre optato per l’annullamento dei quesiti con duplice risposta e solo una volta (nel 2013), per la soluzione oggi adottata contro



la quale la difesa erariale ha speso strenue difese giudiziali. Anche in quel caso (2013), questa difesa ottenne l'accoglimento delle proprie tesi in Consiglio di Stato (**ordd. nn. 973 e 974 del 2014, cui si uniformò T.A.R. Lazio n. 1152/14**) e la graduatoria venne riformata.

Solo nel 2012, nell'ambito delle procedure di accesso al T.F.A., il Ministero ha optato per il riconoscimento del punteggio aggiuntivo a tutti i candidati a prescindere dalla risposta, giusta, sbagliata o non data, al quesito erroneamente somministrato.

Le soluzioni possibili, quindi, sono rappresentate dall'annullamento del quesito (favorevole a parte ricorrente che al quesito non ha risposto e che pertanto si è vista sopravanzare da migliaia di avversari che avevano fornito l'una o l'altra soluzione) o dall'indiscriminata attribuzione di 1,5 punti a tutti i partecipanti che, anche in tal caso, darebbe vita all'ammissione di parte ricorrente.

Quella del Ministero, invece, è l'unica scelta errata come insegnato da pacifica giurisprudenza del G.A. ed in contrasto con altri identici provvedimenti della medesima amministrazione.

Come definitivamente chiarito dalla Sesta Sezione in sede di merito nell'ambito dell'annosa questione sull'annullamento dei 2 quesiti nell'a.a. 2007/2008, *“il fatto che su cinque risposte una sola doveva essere esatta e quattro sbagliate era la regola del concorso e come tale garanzia di egual trattamento per ciascun concorrente; qualsiasi violazione di tale regola per un quesito doveva comportare l'annullamento del quesito (ferma restando la ragionevole valutazione dell'Amministrazione del rilievo del numero dei quesiti in violazione della regola sulla validità dell'intero concorso)”* (Cons. Stato, Sez. VI, 21 settembre 2010, n. 7005; in termini nn. 7673/09; 2127/09; T.A.R. Lazio, Sez. III bis, nn. 10534/2009, 10841/2009, 9808/2009, 9843/2009; Tar Abruzzo Pescara, n. 641/2008; Tar Sardegna, Cagliari, n. 163/2009).

Nel 2013, quando il Ministero, aveva singolarmente provato a tornare sulle sue scelte attribuendo o togliendo punti sulla base di ragionamenti neanche esternati, il Consiglio di Stato, accogliendo il gravame proposto da questa difesa,

evidenziava di “*non ritene[re volersi] discostarsi dall’orientamento di questo Consiglio secondo cui, nella tipologia di procedure selettive del tipo di quella per cui è causa, la regola generale è quella per cui una sola dovesse essere la risposta esatta e quattro quelle sbagliate, ragione per cui qualunque violazione del richiamato principio non potesse avere altro esito se non quello dell’annullamento del quesito (sul punto –ex plurimis -: Cons. Stato, VI, sent. 7673/2009; id., VI, sent. 7005/2010); Considerato che, in base alle allegazioni di parte appellante emerge che, laddove l’amministrazione avesse correttamente proceduto ad annullare il quesito n. 45, l’appellante avrebbe con ogni probabilità conseguito il titolo all’iscrizione; Considerato che, quindi, l’appello cautelare deve essere accolto riconoscendo all’appellante il titolo ad ottenere l’iscrizione al corso di laurea con riserva dell’esito del merito del ricorso*” (Pres. Severini, rel. Contessa, n. 973/14).

La posizione è tanto granitica da destare imbarazzo il fatto che il MIUR si determini diversamente nonostante tale autorevole posizione.

*“Come già deciso dal Consiglio di Stato con decisioni, non solo in sede cautelare, ma anche nel merito (VI, n.7673 del 2009) e come rilevato dall’appellante, il fatto che su cinque risposte una sola doveva essere esatta e quattro sbagliate era la regola del concorso e come tale garanzia di egual trattamento per ciascun concorrente; qualsiasi violazione di tale regola per un quesito doveva comportare l’annullamento del quesito. (...) Il comportamento dell’Amministrazione, **unico legittimo secondo il Collegio**, è stato coerente con il principio di proporzionalità in quanto l’annullamento è stato parziale e non in contrasto con quello di affidamento, in quanto era stata violata la regola del concorso”.*

La decisione del Ministero, quindi, prim’ancora che profondamente ingiusta è assolutamente illegittima e arbitraria, in quanto, oltre a falsare l’intera procedura (in 3,8 – quanto pesano due domande comprese di penalità di errore - punti vi è il 25% degli ammessi), influisce negativamente, ed in maniera determinante, sulla collocazione di parte ricorrente appena al di là dei soggetti





ammessi.

**I.2.** Non serve dilungarsi oltremodo sulla questione di merito sol perché è lo stesso Ministero che confessa che al quesito 33 vi erano non una ma due risposte esatte ed anche sulla n. 15, prima aveva dichiarato e validato che la risposta era la A, salvo poi dire che fosse la C.

Preso atto di ciò, quindi, come già accennato, le vie d'uscita era esclusivamente due:

- quella già adottata nelle procedure concorsuali del 2007 (quesiti nn. 71 e 79) e 2008 (quesito n. 62 di Odontoiatria) ove, su conforme parere dell'Avvocatura generale dello Stato, si era optato per l'annullamento dei quesiti con duplice risposta;

- quella adottata con il D.M. 7 agosto 2012 nell'ambito delle procedure del T.F.A., ove il Ministero ha optato per il riconoscimento del punteggio aggiuntivo a tutti i candidati a prescindere dalla risposta, giusta, sbagliata o non data, al quesito erroneamente somministrato.

Le soluzioni possibili, quindi, sono rappresentate dall'annullamento del quesito (favorevole a parte ricorrente che al quesito non ha risposto e che pertanto si è vista sopravanzare da migliaia di avversari che avevano fornito l'una o l'altra soluzione) o dall'indiscriminata attribuzione di 1,5 punti a tutti i partecipanti.

Quella del Ministero, invece, è l'unica scelta errata come insegnato da pacifica giurisprudenza ed in contrasto con altri identici provvedimenti della medesima amministrazione.

Non può dimenticarsi, infatti, che in procedure come quelle che ci occupano *“la necessità che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituisce un preciso obbligo dell'Amministrazione, con la conseguenza che, ove per errore sia stata prevista come valida una diversa risposta, scientificamente non corretta, incombe sull'Amministrazione il potere/dovere di agire in autotutela correggendo la risposta in discorso e riformulando la graduatoria sulla base del punteggio conseguentemente*

*attribuibile*” (T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

Come definitivamente chiarito dal G.A. ritenendo il gravame *“manifestamente fondato e tale da poter essere deciso in forma semplificata”, “il Collegio, come già indicato da pronunce di questo Consiglio in sede cautelare (Sez. VI: numeri 241, 1106, 1817 e 1385 del 2008) ritiene che il detto annullamento costituisca attività dovuta, poiché basata su una valutazione ragionevole (quanto in particolare al quesito n. 71, le due risposte esatte allo stesso quesito, invece che una sola, configurano un’anomalia)”* (Cons. Stato, Sez. VI, 7 dicembre 2009, n. 7673/09).

A differenza di quel concorso, peraltro, nella specie **il punteggio positivo è stato attribuito ad un numero doppio di soggetti (quelli che avevano risposto A e B) e nella misura di 1.50 punti anziché di un punto.**

Il pregiudizio nei confronti di chi, come parte ricorrente, ha dato l’unica vera risposta corretta, e quindi NON HA RISPOSTO innanzi ad un quesito ove NON vi era almeno una risposta più corretta delle altre, è dunque evidentissimo e non accettabile.

A ben vedere, **l’attribuzione di 1,50 punti ha consentito a centinaia di concorrenti** (oltre 500) di sopravanzare parte ricorrente. Si tratta di numeri enormi che rendono evidentissimo quanto grave sia stato l’errore della Commissione deputata alla elaborazione dei quesiti e quanto scellerata la successiva scelta del Ministero.

Perché, ci chiediamo, nel 2007 e nel 2008, il Ministero, seguendo il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, ha ritenuto che l’annullamento del quesito, riguardando tutti i candidati, non avrebbe alterato la *par condicio* dei concorrenti alla prova selettiva. Di tale parere è fatta menzione nella premessa del D.M. 10 settembre 2008, nella parte in cui si riferisce che *“tale organo [id est: Avvocatura Generale dello Stato] ha sostenuto la legittimità delle prove di concorso anche procedendo alla correzione e valutazione di 79 domande su 80”*.

In che modo oggi, con un peso ancora più importante alla singola domanda corretta, tale scelta è stata adottata nonostante il diverso avviso di codesto Ecc.mo



Consiglio?

Delle due l'una quindi: o annullamento generale del quesito così come avvenuto nel 2007 e nel 2008 o abbuono generale del quesito come avvenne nel 2012 nell'ambito dei T.F.A.

**I.3.** Ove non si ritenga di accedere alla tesi dell'attribuzione di 1,5 punti anche per chi non ha risposto dimostrando di saper rassegnare la vera risposta corretta (il silenzio) e vi sia contestazione sull'interesse di parte ricorrente che dimostra già di superare l'ultimo ammesso a seguito degli scorrimenti (verosimilmente 34,40) grazie al beneficio negato ( $31,50 + 3 = 34,50$ ), non resterebbe che ordinare all'Amministrazione di rielaborare la graduatoria espungendo le domande.

\*\*\*\*

Al fine della verifica dell'interesse, non può dimenticarsi che oltre alla dovuta attribuzione del punto virgola cinque per domanda (e dunque 3 in tutto), per il calcolo della prova di resistenza, deve essere astrattamente detratto 1,9 illegittimamente attribuito a tutti i candidati che precedono parte ricorrente almeno sino a diversa prova contraria del Ministero. La soglia minima di ammissione, quindi, non sarà pari a 35,2 ma, appunto, a **31,4**, ed è documentale che parte ricorrente (con 31,5) ha dimostrato il superamento della prova di resistenza. È pacifico, infatti, “non potendo il giudice, fuori dai casi di giurisdizione di merito previsti dalla legge, sostituirsi all'Amministrazione nella discrezionalità valutativa, nell'ipotesi di contestazione di un punteggio comportante valutazioni discrezionali, la prova di resistenza ai fini della verifica dell'interesse all'impugnazione, può essere ammessa solo se effettuata ipotizzando l'assegnazione del punteggio massimo a colui che impugna e minimo al controinteressato” (Cons. Stato, Sez. VI, 22 gennaio 2001, n. 192).

In subordine, stante l'impossibilità per parte ricorrente di sapere a quanti dei propri avversari è stato attribuito illegittimamente il punteggio (3,8) si chiede di ordinarsi all'Amministrazione di provvedere all'elaborazione di una graduatoria simulando l'annullamento o, in alternativa, ad attribuire il punteggio

pieno anche a parte ricorrente in conformità a quanto deciso dal MIUR nell'ambito dei T.F.A.

Nelle more, tuttavia, è doverosa la concessione di una misura cautelare che consenta a parte ricorrente di studiare.

**I.4.** Quanto accaduto, peraltro, conferma, quanto all'attendibilità scientifica della prova somministrata, che **il test non è stato sottoposto a quelle procedure di analisi e validazione che è necessario espletare tutte le volte che deve provvedersi a tale attività**<sup>1</sup>. Dai documenti ministeriali, stante almeno quanto informalmente appreso e con riserva di verifiche più approfondite all'esito dell'accesso agli atti, non emerge l'adozione della metodologia appena descritta, che invece, come può dettagliatamente notarsi nella perizia in atti (ed in caso di contestazione si chiede accedersi a C.T.U., cfr. Cons. Stato n. 4432/15).

Si veda, in tal senso, che dopo 6 anni che la prova è stata redatta da "soggetti con comprovata esperienza", sembra che questa volta, sia stata la stessa Commissione che ha redatto i quesiti e li ha "validati". Un *modus operandi*, errato perché manca un soggetto diverso dal redattore che vi provvede, che ha aumentato il numero di quesiti contestabili e, soprattutto ed in maniera decisiva per i soggetti con D.S.A., ha somministrato un test fortemente discriminante verso tali candidati "speciali".

Sono state ignorate, difatti, le indicazioni delle precedenti Commissioni di elaborazione dei quesiti secondo cui andavano evitati, ad esempio, i grafici, le immagini, i lunghi testi giacchè, proprio tali tipologie di qui, sono fortemente discriminanti nei confronti dei D.S.A. (*"la loro presentazione deve essere chiara e comprensibile e, al fine di consentire agli studenti non vedenti di partecipare alle prove, non deve prevedere disegni figurativi o rappresentazioni*

---

<sup>1</sup> Fra gli altri, BARNI M., *Etica e politica della valutazione*. Atti del XV Convegno GISCEL, Misurazione e valutazione delle competenze linguistiche. Ipotesi ed esperienze, Milano 6-8 marzo, 2008; BARNI M., *Diritti linguistici, diritti di cittadinanza: l'educazione linguistica come strumento contro le barriere linguistiche*, Atti del Convegno di Viterbo, 6 novembre 2010.

La Prof.ssa Monica Barni è straordinario nell'Università di Siena e si occupa scientificamente di *"etica della valutazione della competenza linguistico-comunicativa e delle conseguenze sociali e politiche dell'utilizzo di test"*. Con D.M. 7 agosto 2012, è stata nominata dal MIUR per revisionare tutte le domande errate, ambigue e/o imperfette che un'altra commissione aveva elaborato qualche mese prima e che avevano fatto impazzire la lotteria dei test (ci si riferisce all'abilitazione per i T.F.A.)



*fotografiche*”, cfr. decreto di nomina della Commissione del 2009). E non vi è nessuna misura compensativa utile ad eliminare tale gap (se ci sono questi qui tali soggetti non possono, in radice, partecipare “*al fine di consentire agli studenti non vedenti di partecipare alle prove*”). La misura compensativa, difatti, riesce (recte prova) a consentire una par condicio rispetto ad una prova comunque risolvibile per tutti non certo con riferimento ad una in cui, per l’esistenza di testi lunghi o immagini i candidati con difficoltà di apprendimento specifico, neanche

**B. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ, IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. INCOMPETENZA, CARENZA DI POTERE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *CONTRARIUS ACTUS* E DELL’AUTOVINCOLO ASSUNTO CON LA *LEX SPECIALIS*. SULLA MANCANZA DI UN PROVVEDIMENTO MINISTERIALE CHE AUTORIZZASSE LA STESURA DELLE GRADUATORIE CON I NUOVI CRITERI STABILITI DALLA COMMISSIONE.**

È illegittima la scelta del Ministero di approvare la graduatoria sulla base della decisione della Commissione di validare tutti i quesiti a seguito delle segnalazioni dei concorrenti pur se, per quanto informalmente appreso non essendo ancora evasa l’istanza d’accesso, quest’ultima non era in composizione completa e, comunque, non erano presenti i membri che il D.M. in epigrafe impone. Il Consiglio di Stato ha già trattato, in fattispecie identica, il medesimo vizio ritenendo che “*[non sembra] manifestamente infondato – ma respinto in sentenza (v. p. 4.3.) – il motivo relativo alla composizione incompleta della commissione di validazione*” (n. 4432/15). Sempre in analoga fattispecie in cui la *lex specialis* aveva messo in evidenza la qualità dei Commissari e le loro specifiche competenze, si è chiarito che ove sia stabilito che della “*Commissione giudicatrice deve fare parte almeno un commissario per ciascun settore scientifico - disciplinare ricompreso nel settore concorsuale, (...) e non venga rispettata detta previsione, va annullato il provvedimento di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale*” (T.A.R. Lazio, Sez. III, 29 dicembre 2014, n. 13149).

È pacifico, peraltro, che *“l’ accertata illegittimità della composizione della Commissione comporta il travolgimento dell’intera sequenza procedimentale che ha condotto all’approvazione della graduatoria finale del concorso, a partire dalla nomina della Commissione e delle sottocommissioni. Non pare inutile precisare che l’illegittimità della composizione della Commissione non si risolve in una mera questione formale, inerendo, al contrario, all’essenza stessa della procedura valutativa, laddove, come nel caso di specie, non è possibile accertare le competenze dei componenti, a garanzia delle quali il legislatore ha enucleato specifiche figure”* (T.A.R. Milano, (Lombardia), sez. III, 23/07/2015, n. 1808).

Da ultimo, con ampia e condivisa sentenza, su ricorso proposto da questa difesa, codesto On.le T.A.R. ha chiarito che *“la collegialità in tal modo qualificata della norma di riferimento non può dunque soffrire eccezioni di sorta”* (n. 10964/18).

#### **B.1. La scelta ministeriale, in ogni caso, è affetta da incompetenza.**

Chi ha deciso per tale soluzione? Quando? Con quale provvedimento?

La determinazione assunta dalla Commissione (ma da chi in particolare? esiste un provvedimento?) è illegittima perché nulla ci è dato sapere sull’iter formale (semmai vi sia stato) seguito per la sua adozione.

Chi è l’autorità che ha concretamente provveduto? E con quale atto formale? In che data? Prima o dopo il completamento della correzione degli elaborati tramite lettura ottica? A seguito di quali “segnalazioni pervenute”? Chi è il responsabile del procedimento?

Trattasi di interrogativi privi di risposta che, in quanto tali, sono talmente gravi da comportare evidenti profili di illegittimità (incompetenza, eccesso di potere per illogicità, manifesta ingiustizia, irragionevolezza, violazione di regole giuridiche immanenti nell’ordinamento e da sempre operanti in materia di prove selettive a mezzo quiz), riverberatisi nell’atto finale (graduatoria e conseguenti ammissioni o esclusioni dei candidati).

**B.2. E’ pacifico, peraltro, sulla base dei noti principi in tema del *contrarius actus***, che solo il Ministero avrebbe potuto derogare alla norma di cui



al D.M. (e tutti gli atti ministeriali impugnati che a catena e a vario titolo l'hanno ripresa). Sul punto, sia sufficiente richiamare l'ordinanza del TAR Napoli n. 3293 del 2007 con la quale venne accolta la doglianza degli allora ricorrenti proprio perché solo, in quel caso il MIUR, con una nota di nessuna valenza provvedimentale, aveva provveduto a rielaborare la graduatoria.

Da allora il Ministero, in fattispecie identiche, ha sempre adottato un D.M. con il quale si spiegavano le ragioni del mutamento delle regole di concorso (cfr. D.M. 21 novembre 2007 per l'a.a. 2007/08 e per Medicina, 10 settembre 2008 per l'a.a. 2008/09 e per Odontoiatria e 7 agosto 2012 per i T.F.A.).

***\* Le censure non inerenti specifici quesiti ma l'intera struttura del test \****

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, 1° C., L. 2 AGOSTO 1999 N. 264, DEL D.M. 477/17. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.**

1. Il test somministrato è illegittimo perché strutturato in violazione di legge, giacché i 20 quesiti di logica non possono rientrare nell'indicazione normativa (*“cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore”*) che ne impone la composizione. Sono le indicazioni ministeriali e del tavolo tecnico, difatti, a chiarire che metà della prova di ammissione doveva basarsi sulla cultura generale. Questa l'interpretazione del tavolo tecnico del MIUR: *“dalla lettura del predetto art. 4, comma 1, della Legge 264/1999, secondo cui **“l'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli Atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi di scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi”*** (la sottolineatura è del tavolo tecnico non nostra, n.d.r.) ***“si evince chiaramente che il peso delle prove di cultura generale dovrebbe essere il medesimo di quello delle prove disciplinari”***.

Le prove, secondo lo spirito del Legislatore, dunque, dovevano essere di cultura generale: una cultura ricavata dallo studio della scuola secondaria superiore. Non basate sulla logica, che non si studia a scuola, né, ancora, **secondo**

**tale primo inciso della norma**, su chimica, fisica o biologia. I corsi di preparazione privati e la logica di Cambridge da enigmistica non sono previsti e, in violazione di legge, sono oggi reintrodotti. Vero è che, la stessa norma consente di individuare all'interno della prova delle modalità di *“accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi”* ma tale ulteriore accertamento **deve accompagnare (si noti la “e” congiuntiva) e non sopraffare** il tema della cultura generale appresa a scuola.

Il test, invece, nell'anno che ci occupa, ha conclamato la sua distanza dalla formazione scolastica trasformandosi in un terreno buono solo per gli studenti che si preparano all'esterno o che, oramai da un decennio, fanno la propria formazione superiore secondaria presso istituti privati all'uopo creati. Né, ancora, ed in tale punto, la scelta ministeriale oltre ad essere affetta da violazione di legge lo è in punto di ragionevolezza, si riesce a comprendere perché tale e tanta importanza viene dedicata a tali quesiti enigmistici.

*Nulla questio* se il Legislatore avesse demandato al Ministero di decidere, autonomamente ed insindacabilmente i contenuti della prova da somministrare. In quel caso si sarebbe convenuto con codesto On.le T.A.R. (*“non appare, peraltro, forzato, ricondurre la stessa logica al superambito (per definizione trasversale) della “cultura generale”*), ma qui c'è un insuperabile vincolo legislativo.

Sulla base dell'insegnamento della Corte costituzionale, infatti, il Legislatore ha voluto esprimere una riserva di legge forte imponendo, in maniera chiara, precisa ed inderogabile indicazioni circa il contenuto della prova di ammissione. Perché, dunque, se questo tipo di logica è così importante e decisiva, non vi è un compito in classe, dalle elementari sino alle superiori, con quesiti di questo tipo. Perché, ancora, non v'è traccia negli esami di Stato? Perché, soprattutto, durante il corso di studi di Veterinaria non si ritrova neanche un modulo di una materia opzionale che aiuti a risolvere l'arcano enigma di Michele e Nicolò del quesito n. 25? Questa logica apparentemente risolutiva e utile a comprendere quanto è bravo e valido un futuro veterinario è presente, in maniera





determinante solo in questa parentesi estiva, nella quale si inserisce il mercato dei libri a quiz, dei corsi privati di preparazione e dei connessi a cui, certamente, il Legislatore non aveva minimamente pensato.

**2.** Proprio ad accentuarne e confermarne la lacuna di tale tipo di studi nell'ambito dei programmi scolastici, intervenne negli anni '90 il Governo Prodi istituendo una Commissione affidata alla Presidenza del sottosegretario **B. Brocca** con il compito di introdurre dei corsi sperimentali nei licei Classici e Scientifici nonché negli Istituti magistrali che dessero una qualche importanza alla logica. Pur non istituendo dei corsi ad hoc di logica, infatti, potenziando le ore di matematica e filosofia si imponeva ai docenti di soffermarsi sugli aspetti logici di tali insegnamenti. Tale sperimentazione si concluse con l'entrata in vigore della riforma Gelmini (a.s. 2009/2010). Parte ricorrente, che ha avuto accesso agli insegnamenti superiori con l'a.s. 2010/2011, dunque, pur volendo, non avrebbe mai potuto beneficiare di alcun insegnamento di discipline "logiche".

**3.** In conformità con quanto ritenuto da codesto On.le T.A.R. con la sentenza n. 10129/17 ove si legge che *"su tale base non appare prescritto che le conoscenze richieste fossero oggetto specifico di apprendimento nei programmi dei vari corsi liceali"*, con tale censura non ci si appunta su quali materie compongono il test ma sulla loro quantificazione. La logica, in altre parole, può astrattamente rientrare nella parte attitudinale della predisposizione per accedere a Veterinaria giammai nella cultura generale sulla base dei programmi della scuola superiore.

L'elemento cardine, dunque, è la quantità delle domande di logica (20 che pesano 30 punti) rispetto all'inesistenza di quelle di cultura generale.

Non può, in tal senso, sostenersi che risolvere 20 quesiti su 60 basati su un'enigmistica interpretazione della logica (totalmente differente di anno in anno a seconda se la somministrazione avviene per mano di Cambridge come avvenuto dal 2012 al 2015 o di altre Ditte private), sia *"riconducibile (...) al livello di formazione, che detti corsi debbono risultare idonei a garantire"* giacchè, se così

fosse, non avrebbe senso alcuno la copertura normativa circa il contenuto delle prove di ammissione imposta dal Legislatore sulla base delle indicazioni della Corte costituzionale.

Quelli, appunto, che correttamente codesto On.le T.A.R. ha individuato sostenendosi (sentenza n. 11312/17) che *“i quesiti di logica non richiedevano certo la loro corrispondenza a puntuali programmi di un qualche corso di scuola media secondaria, trattandosi del substrato comune a qualsiasi ambito di sapere che, in nessun caso, può prescindere dalla capacità di ragionare del discente. Quale bagaglio comune che può pretendersi da qualsiasi studente che ambisca a frequentare proficuamente un corso universitario di medicina e chirurgia non appare, peraltro, forzato, ricondurre la stessa logica al superambito (per definizione trasversale) della “cultura generale”*; **sono correttamente i quesiti 17, 18, 19 e 20 del test di Medicina che, senza spiegazione alcuna, non ci sono in Veterinaria**. Tutti noi, ragionando, possiamo risolverli. Non, invece, questi 20 giacchè in quel caso si tratta (cfr. perizia in atti) di quesiti di logica pura che, nei programmi di scuola superiore, sono inesistenti.

Orbene, le dissertazioni rassegnate dal perito (l'unico in Italia accreditato da Cambridge non essendovi, in Italia, alcun Ordinario di logica formale, verbale – non esistendo, invero, neanche il settore scientifico disciplinare di riferimento - etc..) confermano che tale affermazione non può, affatto, essere condivisa rappresentando una mera tautologia. Nessuno discute che ogni studente che ambisce alla frequentazione di un corso universitario debba saper ragionare.

Si confonde il piano del mero ragionamento induttivo e costruttivo che bene dice codesto On.le Tribunale segna ogni substrato di conoscenza - giacchè nessuno potrà rispondere ad una domanda di matematica, fisica e biologia in maniera indifferente se non comprendendo, ragionando logicamente, il contenuto della domanda e le relative possibilità di risposta con il tipo di logica richiesta dai quiz che ci occupano - con la logica di risoluzione quesiti che qui ci occupa.

Per comprendere, in particolare, quanto differente possa essere un test di logica a seconda della teoria di somministrazione posta alla base dei formulatori



basti pensare che, tra il 2013 ed il 2015 (e quest'anno per IMAT), il MIUR scelse di rivolgersi a *Cambridge Assessment* così consentendo l'introduzione di diverse nuove tipologie di quesiti, che si pongono l'obiettivo di<sup>2</sup>: 1) *esprimere il messaggio principale*; 2) *trarre una conclusione*; 3) *riconoscere una supposizione implicita*; 4) *rafforzare o indebolire una argomentazione*; 5) *identificare il passaggio logico errato*; 6) *individuare ragionamenti analoghi*; 7) *individuare e applicare un principio*. Ogni tipologia di quesito, basato su una finalità di valutazione differente, richiede l'applicazione di un approccio logico categoricamente differente che richiede uno studio specifico basato su una conoscenza ad hoc dei modi di somministrazione.

Alcune di queste, oggi, fanno parte del test che ci occupa altre no giacchè la modalità di somministrazione cambia radicalmente. Banalmente, per offrire un dato di raffronto al Collegio, la logica Cambridge è sideralmente più difficile rispetto a quella somministrata nel 2016 e 2017 tanto che i punteggi minimi di ammissione da 29,4 del 2015 sono giunti a 61,8 del 2016. Oggi, con una logica nuovamente differente perché non somministrata da Selexi ma dalla Commissione ministeriale, siamo a 35. Innanzi a tutte queste variabili, dunque, sostenere che QUESTA LOGICA, non LA LOGICA, sia un “*substrato comune a qualsiasi ambito di sapere che, in nessun caso, può prescindere dalla capacità di ragionare del discente*” è, francamente, inaccettabile.

Chi scrive crede di saper ragionare anche senza saper rispondere al sulla corsa insieme di Michele e Nicolò (quesito n. 25). La logica è una materia ad hoc che i compilatori ministeriali ben potevano far rientrare nei quesiti utili all’“accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi” non certo nella cultura generale basata sui programmi della scuola superiore.

4. Ancora in punto di ragionevolezza, poi, si noti, ulteriormente, che la scelta del Ministero è antitetica anche ai propri precedenti degli anni passati in cui la cultura generale aveva, correttamente, un peso decisivo nella valutazione

---

<sup>2</sup> Cfr. guida Cambridge e la perizia del Prof. Cordua che è l'unico docente in Italia accreditato da Cambridge.

della prova. Se, difatti, sino all'anno accademico 2014/2015, era possibile larvatamente sostenere che la logica rientrasse all'interno "*di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore*" essendovi alcuni moduli sperimentali in atto (*c.d. Brocca*), a partire dall'a.a. 2015/2016, non v'è nessuno studente della scuola secondaria superiore che ha potuto studiare neanche un concetto di logica. In analogia con quanto statuito dal Consiglio di Stato nell'ambito della delibazione della legittimità del bando per accedere all'ultimo concorso della scuola, dunque, è da considerare che, anche per tale profilo, la formazione del test di ammissione è illegittima giacchè, così come impostato, si conclude per un'impossibilità, de facto e di diritto, a studiare programmi della scuola superiore comprensivi della richiamata logica. In quel caso ora citato, difatti, si sottolineò che "*la previsione di legge*" volta ad indicare l'ambito dei programmi di studio, "*è corretta espressione del generale principio per cui – pur allorché*" si faccia riferimento a determinati ambiti di approfondimento scolastico quale necessario requisito di ammissione, non potrà al contrario frapporsi una richiesta impossibile da soddisfare con l'ordinaria diligenza (arg. Sez. VI, ord. n. 1836/16). Se, dunque, la proporzione volta ad assicurare almeno metà della prova a quesiti di cultura generale era stata astrattamente rispettata fino all'a.s. 2014/15 quando anche la logica poteva rientrare in tale ampio concetto, oggi non è davvero più possibile ed imporre un test con sole 6 domande di cultura generale è totalmente antitetico rispetto allo spirito ed alla ratio del legislatore del 1999. Come se non bastasse, stante la prova documentale circa il fatto che la strutturazione delle prove ben può cambiare ogni anno, una composizione contra legem impone agli studenti un lasso di tempo brevissimo per studiare tale logica.

**5. L'effetto di tale evidentissima violazione è che a parte ricorrente va assegnato virtualmente un punteggio di 24,10 (avendo totalizzato 5,50 su 30 nelle 20 domande di logica pura) che, ove la prova fosse stata correttamente somministrata nelle proporzioni di legge, poteva essere ottenuta ben rispondendo ai quesiti di "vera" "*cultura generale, sulla base dei programmi***



della scuola secondaria superiore”. A parte ricorrente, dunque, applicando la nota teoria sulla verifica della prova di resistenza (Cons. Stato, Sez. VI, 22 gennaio 2001, n. 192), vanno attribuiti (come minimo) tali punti contestati e, grazie ad essi, si otterrà matematicamente l’ammissione.

La successiva tabella, anche con riguardo a quanto dedotto con i successivi motivi di ricorso, dimostra che parte ricorrente raggiungerebbe la soglia di ammissione.

Punti iniziali	Gap ammissibile (35,2)	Domande contestate con i motivi I e II	Punteggio ottenibile
31,5	3,40	I (24,10) II.1 (15,20) II.2 (9,40)	Da 40,90 (II.2) a 55,60 (I)

La tabella va letta nel seguente modo.

All’esito del primo motivo sopra calcolato, parte ricorrente può astrattamente dimostrare di recuperare 24,10 punti, all’esito di quello che segue (II.1) 15,2 punti, mentre in ipotesi di accoglimento del solo **II.2** 9,40 punti.

*“Se si considera il gap di differenza tra il punteggio totalizzato dai ricorrenti e quello dell’ultimo immatricolato a seguito degli scorrimenti al momento della proposizione del ricorso, il Collegio ritiene che l’errata formulazione dei quesiti, qualora acclarata, abbia tolto la possibilità ai ricorrenti di aggiudicarsi ulteriori punteggi che li avrebbero potuti far rientrare in posizioni utili per l’immatricolazione”* (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051 in tal senso anche Cons. Stato, Sez. VI, 26 ottobre 2012, n. 5485 in termini di superamento della prova di resistenza, da ultimo **Sez. VI, n. 4432/15**).

## **II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4, 1° C., L. 2 AGOSTO 1999 N. 264, DEL D.M. 477/17. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.**

**II.1.** Il test è, ancora, illegittimamente strutturato con riguardo alle 38 domande di biologia, chimica, fisica e matematica.

Ai sensi dell'art. 7 del D.M. “*la prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al precedente articolo 2, comma 2, ed è definita sulla base dei programmi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto*”. L'art. 2, comma 2, indica tali argomenti in maniera testuale ed inequivocabile: “*la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica*”.

Il MIUR, per quanto confessato dalla lettura del tavolo tecnico, pur avendo la consapevolezza che vi è un vincolo di legge circa il fatto “*che il peso delle prove di cultura generale dovrebbe essere il medesimo di quello delle prove disciplinari*”, lo ha calpestato. Ammettendo che logica e cultura generale si fondano, le 38 domande specialistiche, o disciplinari come le chiama il tavolo, saranno comunque di più di quanto ha voluto il legislatore.

Né può sostenersi che, comunque, tali materie (disciplinari) rientrino anche nella “cultura generale della scuola superiore” giacchè, così discorrendo, verrebbe meno ogni ratio alla scelta legislativa. Il Legislatore, difatti, voleva ben separare le due cognizioni richieste scindendo la cultura generale sulla base dei programmi della scuola superiore dalle materie disciplinari del corso. Non può, dunque, asserirsi che i due concetti possano coincidere giacchè, viceversa, il senso della scissione legislativa non avrebbe ragione alcuna. Il Legislatore, al contrario, ha proprio voluto dare un peso eguale ai soggetti ben preparati durante il loro percorso di studi che, idealmente, doveva dar titolo sufficiente per proseguire, come diritto inviolabile, sino all'Università prescelta, rispetto ai soggetti idealmente più predisposti ad aspirare alla frequenza del percorso accademico da intraprendere.

La strutturazione del test, dunque, è in debito di 8 domande che, di per sé, pesando 15,20 punti (avendone sbagliate 8 nelle altre sezioni diverse dalle prime due) sarebbero sufficienti per superare comunque la prova di resistenza.

**II.2.** Inoltre, nei termini in cui proposti, i quesiti di logica di cui si discute appaiono discordanti rispetto alle indicazioni ministeriali, rendendo il test



manifestamente illegittimo sotto un diverso profilo. Ed infatti, a differenza di quanto potrebbe apparire ad una lettura poco attenta dei quesiti, **il Ministero ha surrettiziamente inserito nella sezione della LOGICA dei quesiti che devono essere considerati rientranti nella sezione MATEMATICA**, violando – pertanto – le disposizioni stesse del bando di concorso, ove all’art. 2 comma 2 è stabilito che *“sulla base dei programmi di cui all’allegato A [...] vengono predisposti: [...] venti (20) di ragionamento logico [...] 8 di fisica e matematica”*.

Tra i 16 quesiti di logica, a ben vedere, ben 8 (come da perizia in atti che si richiama, qui contestate in numero di sei – nn. 20, 25, 26, 29, 30, 32) non appartengono affatto a tale categoria ma sono da ricondurre alla sezione MATEMATICA, facendo così aumentare il numero delle domande ivi proposte da 8 a 15, con un incisività di 10,50 punti sulla valutazione finale. Nessuno di tali 7 quesiti, infatti, è finalizzato all’*“accertamento delle capacità di usare correttamente la lingua italiana e di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che vengono enunciate in forma simbolica o verbale [...]”* o, ancora, verte su *“testi di saggistica scientifica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generalistiche o specialistiche”* o, infine **“vert[e] altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l’adozione di forme diverse di ragionamento logico”** (cfr. l’allegato al D.M.), **ma necessita di conoscenze algebriche**. Tali quesiti, dunque, richiedono non già una mera capacità di ragionamento, ma necessitano dell’applicazione di formule e algoritmi matematici che, di certo, non possono che ricondursi a quanto previsto dal Ministero quale “programma” della sezione matematica.

Abbiamo già visto come i quesiti di logica, secondo quanto ci è stato imposto di studiare da tale (folle) scelta di selezione, sono di vario tipo ma hanno un comune denominatore quello di poter valutare mere abilità logiche senza la necessità di dover ricorrere a diversi saperi aliunde acquisiti.

Tali domande, dunque, non erano somministrabili ed andavano espunte (T.A.R.

Campania, n. 5051/11, cit.). Parte ricorrente non ha risposto alle domande nn. 20 (17), 25 (34), 29 (20), 30 (25) e 32 (30) ed ha errato la n. 23 (29) ragion per cui deve esserle riattribuito il punteggio di 9,40.

**III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 L.N. 241/90, DELL'ART. 3, 2° C., D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487 DELL'ART. 6 TER DEL D.LGS. N. 502/92 E DEGLI ARTT. 3 E 4 L. 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA E DI CONGRUA MOTIVAZIONE E PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.**

**III.1.** Il D.M. di programmazione confessa che il potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999 pari per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in veterinaria a 890. I posti banditi, tuttavia, sono 759.

Per quanto si legge nel parere ANVUR le varie “anime” (sempre contrarie all'allargamento dei posti) presenti al tavolo tecnico, difatti, hanno contestato “i dati dell'offerta formativa facendo notare che, a suo parere, essi non rispecchiano le reali capacità di erogazione di una corretta didattica da parte degli Atenei e propone quindi una riduzione proporzionale di tale numero”.

Nonostante “*ANVUR fa notare però che l'offerta formativa, così come risulta in atti, emerge da proposte formalmente emesse dagli Atenei e presumibilmente certificate dai rispettivi Rettori: per questa ragione esprime dei dubbi su una riduzione del numero dei posti disponibili e tanto più esprime dei dubbi, così come ha fatto anche in passato, su un taglio lineare che non tenga conto delle differenti potenzialità formative evidenziabili da un Ateneo rispetto ad un altro. E' questa ancora una volta l'occasione per ribadire il costo elevato dello studente di questo corso di studi e la necessità di garantire un piano di investimenti anche alla luce delle programmazioni triennali delle Università attraverso, fra l'altro, un adeguato numero di iscrizioni*”, il taglio vi è stato ed è importantissimo (131 posti su 750 totali banditi – il 20%).





**III.1.1. E' documentale, dunque, che il numero chiuso su Veterinaria sia deciso dal fabbisogno professionale (pubblico) nazionale e non dalla capacità degli Atenei di somministrare un'adeguata didattica. Chi di noi è mai andato a far vaccinare il proprio cane al servizio pubblico veterinario? Che senso ha riferirsi ad un fabbisogno pubblico quando il mercato veterinario è al 71% privato?**

Abbiamo dimostrato, senza essere smentiti dall'attuale produzione, che gli Atenei hanno chiesto **131 posti in più di quanti agli stessi attribuito e Veterinaria è il corso, tra quelli a numero chiuso, con il più alto tasso di rinunce postume.**

**Se, come sostiene il MIUR., sia legittimo bandire meno posti rispetto agli standard di Ateneo, a nostro modo di vedere l'intero sistema è illegittimo ed incostituzionale.**

Non ha senso alcuno, difatti, sostenere che basta indicare l'accordo Stato Regioni, per ritenere legittimo il numero dei posti banditi. Non è questo che ha detto la Corte Costituzionale.

La Legge non fa riferimento all'Accordo Stato Regioni come dogma assoluto per quantificare il fabbisogno: al contrario tale riferimento è volutamente generico ed andrebbe, correttamente, temperato e rapportato ai dati comunitari e, soprattutto, alla libera professione. Qui, al contrario, tali dati sono categoricamente omessi.

Il fabbisogno, in ogni caso, come più diffusamente si chiarirà è un dato che non può affatto far ridurre il numero dei posti banditi giacché, a parere di chi scrive, è un errore concettuale evidente affermare l'opposto: si calpesta, difatti, l'interpretazione letterale della Legge.

L'art. 1, lett. a), della L.n. 264/99, difatti, è l'unica norma (quella che si riferisce ai corsi di laurea in Veterinaria) a chiarire che la programmazione deve avvenire in conformità alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti". Le altre lettere del primo comma (riferite ad altri corsi di laurea, specializzazioni mediche e post lauream in genere), invece, non

hanno tale precisazione.

Perché? E' evidente. Perché gli unici corsi per i quali si impone, in via prioritaria e assoluta il rispetto di standard di formazione sono quelli di Medicina, Veterinaria, Architettura, etcc. L'art. 3 che, indistintamente cita il fabbisogno per tutti i corsi di cui agli articoli 1 e 2 (e non solo quelli di cui all'art. 1, lett. a) è, dunque, meramente subalterno rispetto a tale chiara indicazione di principio.

**La prova di una buona istruttoria, allora, doveva passare quanto meno per il verbale del tavolo di programmazione del 2018 che, da 3 anni, è negato in fase di accesso.**

Questo G.A. deve chiedersi perché da tre anni non viene depositato il verbale del tavolo tecnico.

Per far comprendere al Collegio le ragioni per cui tale documento non è ancora stato consegnato si veda quello dell'anno passato. Dopo tre o quattro sedute di discussione sulla quantificazione dei posti, fu proprio il tavolo tecnico che mise a nudo il peso ed il valore di questo tipo di programmazione cristallizzando il proprio ruolo nel verbale del 3 luglio 2015 con una riunione in composizione "casalinga". I membri da 22 divennero 4: un rappresentante del Miur e due del Ministero della Salute oltre all'"intervento" del capo dipartimento. Un verbale di 2 righe e 6 parole a firma del solo Dott. Pievani con il quale si scrive "*siccome in quella sede (il tavolo tecnico, n.d.r.) vi era stata una notevole riduzione dell'offerta formativa, avendo ricondotto tutta la programmazione al confronto con il fabbisogno regionale, in data odierna vengono rivisti ed incrementati i posti*". Da 9146 si giunge a 9513 per poi, questa volta non è dato sapere neanche come, a 9530 con il D.M. 5 agosto 2015.

In punto di prova sulla corretta istruttoria svolta, dunque, non v'è dubbio che deve essere valutata la scelta del MIUR di non chiarire compiutamente le ragioni del perché si sia scelto di non bandire quanto meno quanti posti indicano gli Atenei. La prova di una corretta istruttoria spetta al MIUR e non a questa difesa.

Scegliere, nonostante le censure spiegate, di non depositare il verbale del tavolo tecnico, dunque, deve far propendere per l'accoglimento del vizio.



**III.2.** Né, difatti, come si vedrà è sufficiente sostenere che basta depositare l'Accordo Stato Regioni per sostenere che il fabbisogno è inferiore rispetto a quanto bandito.

**Si dimentica, infatti, che all'art. 1 della L.n. 264/99 la ragione della programmazione è nel rispetto degli standard comunitari e non nel fabbisogno (introdotto solo all'art. 3; ove si dispone che il M.i.u.r. provveda alla “determinazione annuale (...) del numero di posti a livello nazionale (...) sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo”).**

**Proprio su Veterinaria ove la libera professione è un tratto decisivo del mercato non ha senso alcuno la restrizione rispetto alle indicazioni di Ateneo. E proprio su Veterinaria è intervenuta l'AGCM. “L'Autorità osserva come, nell'ambito della procedura descritta per la determinazione del numero annuale di posti disponibili, sono compiute anche valutazioni che non risultano finalizzate a garantire l'adeguatezza dell'offerta formativa, come indicato dalla disciplina comunitaria e ricordato dalla Corte Costituzionale, ma che riguardano un diverso aspetto, ossia la situazione occupazionale. La prospettiva antitrust impone, quindi, un ripensamento sulla modalità di determinazione del numero dei posti universitari disponibili la quale dovrebbe fondarsi esclusivamente su valutazioni attinenti all'adeguatezza dell'offerta formativa universitaria, non potendo essere tenuta in alcuna considerazione l'analisi del fabbisogno di professionalità da parte del sistema sociale e produttivo, calcolato, peraltro, sulla base del solo fabbisogno proveniente dal solo Sistema Sanitario Nazionale”. “Ciò a cui dovrebbe mirarsi dovrebbe piuttosto essere l'ampliamento del numero di posti universitari, con il limite dell'adeguatezza della formazione universitaria, come ricordato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 283/1998 e conformemente alle direttive comunitarie” (AGCM, 21 aprile 2009, AS n. 516; 9 febbraio 2011, AS n. 803).**

Per queste ragioni se, come oggi ha confessato (con la supponente convinzione

di poterlo fare legittimamente) di fare il MIUR, possa essere consentito bandire quanti posti si vuole, senza alcun riguardo alle richieste degli Atenei (pari a 890 posti) e senza darne contezza a chi partecipa al concorso denegando l'accesso anche a chi, come parte ricorrente, rientra nei posti che astrattamente dovevano bandirsi, non avrebbe senso alcuno né la sentenza della Corte costituzionale n. 283/1998 né l'intera L.n. 264/99. Ecco come, dunque, l'auspicato "accesso programmato" si è trasformato in "numero chiuso" sulla base di logiche e scelte totalmente differenti rispetto ai veri obiettivi del Legislatore del 1999 e antitetici rispetto ai principi costituzionali.

***A) I vizi dell'istruttoria: il numero dei posti banditi inferiori rispetto alla richiesta degli Atenei.***

La L.n. 264/99, com'è noto, viene dalle indicazioni della Corte costituzionale secondo cui il diritto allo studio non può essere compresso se non per la necessità di garantire in ciascuna Università un equilibrato rapporto tra studenti e docenti, in ragione delle aule e delle strutture a disposizione, al fine di assicurare la regolarità dei corsi. La limitazione degli accessi ai corsi universitari attraverso lo strumento della programmazione è nata dall'esigenza di garantire *standard* minimi formativi, identici su tutto il territorio nazionale (e comunitario) (cfr. T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. II, nn. 1434/07 e 1637/07), non certo maggiori possibilità occupazionali per i veterinari a discapito degli Avvocati o di altre professioni regolamentate. Queste le parole del C.G.A.: *"la ratio del numero chiuso non sembra essere quella di creare una rigida rete protettiva a favore dei laureati in medicina (che sarebbe probabilmente in contrasto col diritto all'istruzione e con la logica comunitaria avversa in linea di principio a ogni forma di contingentamento), bensì quella (essenzialmente organizzativa) di mettere le Università nelle condizioni di poter rendere al meglio un servizio con un numero di studenti adeguato alle strutture: né superiore né inferiore alle effettive capacità delle strutture, secondo un criterio di economicità che esige la piena utilizzazione delle medesime. Tale impostazione peraltro sembra trovare un supporto indiretto nella giurisprudenza costituzionale e in particolare nella*



*sentenza n. 383/1998*” (C.G.A., 21 luglio 2008, nn. 633, 634, 635).

**E' illegittimo, dunque, che si decida di contingentare il numero di ammessi restringendo, ancor di più di quanto già gli stessi Atenei facciano, i loro standard e, su questo, tutta la giurisprudenza citata con il terzo motivo di ricorso è concorde. Le scelte ministeriali diverse da tali vie, d'altra parte, sono state categoricamente stigmatizzate dalla giurisprudenza e dall'Agcm per i corsi di odontoiatria (nel 2009) e veterinaria (nel 2011) ove si è spesso bandito un numero di posti inferiori all'offerta di Ateneo.**

Proprio su Veterinaria l'AGCM ha chiarito che *“a fronte di un aumento dell'offerta formativa da parte delle facoltà di medicina veterinaria si sono registrati, infatti, negli ultimi anni, consistenti riduzioni del numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi citati, imputabili al ridotto fabbisogno di professionalità”* (AGCM, 9 febbraio 2011, AS n. 803).

Per queste ragioni se, come di fatto oggi ha deciso di fare il MIUR, potesse essere consentito bandire quanti posti si vuole, non avrebbe senso alcuno né la sentenza della Corte costituzionale n. 283/1998 né l'intera L.n. 264/99. Ecco come, dunque, l'auspicato “accesso programmato” si è trasformato in “numero chiuso” sulla base di logiche e scelte totalmente differenti rispetto ai veri obiettivi del Legislatore del 1999 e antitetici rispetto ai principi costituzionali.

***B) I vizi dell'istruttoria: a cosa serve il criterio del fabbisogno? Solo a consentire di derogare a standard minimi degli Atenei.***

Se, dunque, come sostiene il MIUR, sia legittimo bandire meno posti rispetto agli standard di Ateneo, a nostro modo di vedere (ma anche la motivazione di codesta Sezione con riferimento ai principi sui posti extracomunitari vacanti richiamano tali principi) l'intero sistema è illegittimo ed incostituzionale.

I due parametri su cui si fonda la determinazione, quindi, sono rappresentati:

- dalla *“valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario”*;
- dal *“fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo”*.

A nostro modo di vedere la norma si presta ad una interpretazione costituzionalmente orientata che, tuttavia, il M.I.U.R. continua a non voler seguire. La questione di costituzionalità, quindi, è stata spiegata al solo fine di

fronteggiare l'ipotesi in cui la norma di cui sopra non possa essere letta così come in precedenza abbiamo proposto.

Abbiamo già detto che il c.d. sistema di accesso programmato di cui alla L.n. 264/99 muove dalla necessità di “*garantire standard formativi adeguati, in conformità a quanto stabilito dalle direttive comunitarie*” (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 30 aprile 2012, n. 3842) al fine di consentire un uniforme circolazione dei titoli di studio. Il diritto comunitario, quindi, non impone affatto il contingentamento degli accessi a determinati corsi di laurea ma si limita a indicare agli Stati membri un obbligo di risultato circa gli standard di istruzione da offrire ai propri studenti (cfr. Corte giustizia comunità Europee, 12 giugno 1986, n. 98). **E' l'articolo 1 della L.n. 264/99 ad affermarlo e ricordarlo.**

La salvaguardia dei livelli formativi si può ottenere anche senza l'introduzione di limitazioni alle iscrizioni, mediante il costante adeguamento delle strutture universitarie al numero degli iscritti. La valutazione del sistema universitario rappresenta, quindi, il primo e fondamentale passaggio obbligato in tema di programmazione giacchè sulla base dell'offerta degli Atenei è possibile comprendere quanti studenti avranno garantiti “*standard formativi adeguati*” in conformità ed ottemperanza all'obbligo di risultato di cui alle note direttive europee in tema di circolazione e riconoscimento dei titoli di studio. Ove l'offerta potenziale del sistema universitario e la domanda di istruzione siano coincidenti, pertanto, né per il diritto comunitario né per il diritto interno vi è alcuna necessità di contingentare le iscrizioni, quanto meno con riguardo al primo dei parametri legislativi in discussione (“*valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario*”).

La norma, tuttavia, come abbiamo accennato, si preoccupa di precisare che tale primo parametro deve essere accompagnato dalla verifica del “*fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo*”: la programmazione, quindi, deve “**tene[re] anche conto del fabbisogno** di professionalità del sistema sociale e produttivo”.

Il senso della disposizione è “*ambivalente*” e rappresenta, a parere di chi scrive,



una vera e propria valvola di sicurezza a tutela del diritto allo studio costituzionalmente garantito.

Ove il fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo (di matrice comunitaria e che tiene conto del settore privato, evidentemente) sia inferiore rispetto all'offerta potenziale del sistema universitario è evidentemente quest'ultima a prevalere, non essendovi alcuna ragione per consentire la compressione del diritto allo studio costituzionalmente garantito. L'istruzione erogata dagli Atenei risulterà conforme alle indicazioni ed agli standard imposti dal diritto comunitario ed il fabbisogno di professionalità totalmente (ma anche in maniera sovrabbondante, è indifferente ai fini della presente analisi e della *ratio* legislativa) soddisfatto. E' questa l'ipotesi attuale calpestata dal MIUR. Nonostante gli Atenei possano bene insegnare gli studenti non vengono ammessi (cfr. **Cons. Stato**, Sez. VI, ordd. 14 febbraio 2012, n. 647, 14 marzo 2012, nn. 1074 e 1034 e, da ultimo, anche 9 maggio 2012, n. 1791; **C.G.A.**, ord. 9 maggio 2012, n. 271; 11 aprile 2011, n. 4072; T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. II, n. 1416/2005; T.A.R. Lazio-Roma, n. 189/2006; AGCM, 16 aprile 2009, in bollettino AGCM n. 15/2009).

Diversamente opinando il sistema diverrebbe incostituzionale giacchè non può imporsi, sulla base del fabbisogno, di fare accedere meno studenti al sistema universitario. Mai tanta enormità è stata sostenuta da nessuno e si auspica, francamente, che non venga pronunciata sulla base dell'insegnamento della Corte Costituzionale del 1998 (n. 398).

Ove, al contrario, il fabbisogno fosse superiore, dovendosi tutelare comunque il bene salute (superiore secondo C.G.E. Sez. Grande, 13 aprile 2010, C 73/08), anche il numero dei posti, in deroga agli standard minimi potrebbe essere aumentato. Ecco che, dunque, i due beni costituzionalmente garantiti riescono a trovare differente tutela a seconda delle circostanze contingenti.

### ***C) Il non senso della programmazione su Veterinaria.***

Odontoiatria e Veterinaria hanno in comune il fatto che il mercato non è affatto prioritariamente legato al pubblico ma al privato.

L'indagine ANVUR conferma che il 71% del fabbisogno proviene dal libero mercato e solo il 29% dal pubblico. Che senso ha allora un'istruttoria compiuta in tal senso? Non disponendo dell'istruttoria di Veterinaria offriamo quella di Odontoiatria per capirne lo spirito.

Il tavolo due anni fa (l'ultimo disponibile) inaugura i lavori con la dichiarazione del Prof. Renzo che *“sostiene che è necessario premettere che il **95% dei laureati esercita la professione in regime libero professionale**...afferma, pertanto, che anche se il tavolo dovesse decidere che non si possono chiudere i corsi di laurea, di fatto l'ordine professionale ritiene il numero degli specializzati eccessivo”*.

Secondo la rappresentazione di CAO FNM CeO, infatti, il fabbisogno di odontoiatri è pari a ZERO ragion per cui tutti gli Atenei dovrebbero chiudere ed il mercato rimanere in mano a chi ha già studi professionali più o meno avviati. Ma ciò solo per il bene degli studenti che devono avere “adeguate strutture” ove studiare. Il problema, infatti, secondo il Tavolo, sono gli Atenei privati (Cattolica e San Raffaele) ai quali non può essere impedito di bandire dei posti.

Sempre “al tavolo” si legge che la Dott.ssa Ugenti “chiarisce di aver preso un impegno in Conferenza per n. 472 posti ed un accordo con l'ordine fino a un massimo di 700 posti”.

Oggi tale mediazione è confessata anche dal parere ANVUR che fa riferimento ad un tavolo di programmazione. Ivi si legge che per garantire il diritto allo studio il fabbisogno è stato superato. Vero ma perché non in toto sino alla naturale capacità degli Atenei?

Perché a metà? Quale è la spiegazione?

L'istruttoria sul numero degli ammissibili non dipende dalle strutture universitarie ma da accordi con ordini e conferenze regionali su fabbisogno pubblico che, in concreto, è indifferente (per il 95%) rispetto ai successivi sbocchi professionali per Odontoiatria. Ecco perché, tre anni fa, a fronte di un'offerta degli Atenei (deliberata si intende come sopra in maniera illegittima) pari a **1055** i posti banditi saranno **792**. Un successo, per carità, rispetto alla richiesta del Prof. Renzo che chiede *“**per l'anno accademico 2015/2016 non siano bandite le prove**”*





di ammissione al corso di laurea in Odontoiatria”. Le preoccupazioni dell’AGCM, quindi, sono fondate. Secondo l’Autorità *“da tali elementi si può dedurre come sia stata programmata la riduzione dei posti disponibili senza che fosse tenuta in considerazione l’effettiva offerta formativa; diversamente si è proceduto ad alterare la stessa offerta così come individuata dalle università in modo del tutto ingiustificato. Alla luce di tali elementi, l’Autorità auspica che le amministrazioni competenti, diversamente dalla prassi finora seguita, adottino misure volte ad ampliare e non a restringere il numero di posti universitari disponibili; ciò al fine di rendere più competitiva l’offerta dei servizi odontoiatrici sia nella qualità dei servizi che nei prezzi delle prestazioni”*. Non è ammissibile che, senza alcuna plausibile ragione, migliaia di giovani vedano negato il proprio diritto di studiare, nonostante vi siano tanto gli spazi d’Ateneo quanto il fabbisogno di professionalità. **Che l’istruttoria sia errata, d’altra parte, lo confessa anche la FNCEO che da sempre siede al tavolo e da sempre difende i propri interessi ma, tali fatti, non può negarli. “La programmazione per gli accessi ai corsi di laurea è inutile nell’ottica delle esigenze espresse dal SSN e SSR che programmano sulla base dei rilevamenti e dalle esigenze espresse dal territorio de professionisti formati da inserire nel sistema”**.

Ecco perché non ha senso alcuno una programmazione su Veterinaria che non ha riferimento al libero mercato e, soprattutto, al fabbisogno comunitario.

***D. I vizi dell’istruttoria: la sentenza del Consiglio di Stato sul fabbisogno comunitario (n. 4396/2013).***

La stima nazionale è inoltre inadeguata non secondo questa difesa ma in conformità a quanto chiarito dal Consiglio di Stato. **Le stime del fabbisogno, infatti, sono state rese con riguardo SOLO all’ambito nazionale senza riferimento al mercato europeo**. Proprio sul punto il Consiglio di Stato ha fatto proprio un vero e proprio appello al Legislatore. *“Si avverte, dunque, l’esigenza di criteri più stringenti – auspicabilmente concordati a livello comunitario – per limitazioni di accesso agli studi universitari riferibili, oltre che alla qualità dell’offerta formativa, alle potenzialità di assorbimento del mercato allargato di*

*cui trattasi. Non va dimenticato, al riguardo, l'insegnamento della Corte Costituzionale, che nella citata pronuncia n. 383 del 27.11.1998 ha segnalato come il potere dell'Amministrazione di incidere sul servizio pubblico universitario – che coinvolge diritti costituzionali della persona umana, quali il diritto alla formazione culturale ed alla libertà delle scelte professionali, come mezzo essenziale di sviluppo della personalità (articoli 2 e 4 della Costituzione), in aggiunta ai principi fondamentali sull'istruzione e l'organizzazione scolastica (articoli 33 e 34 della Costituzione) – debba essere esercitato nell'ambito di criteri predeterminati per legge, anche con specifico riguardo alla disciplina comunitaria, che riconosce il diritto di stabilimento degli odontoiatri negli Stati dell'Unione” (Cons. Stato, Sez. VI, 3 settembre 2013, n. 4396).*

Parte ricorrente, infatti, ove fossero banditi i posti indicati dal fabbisogno comunitario o comunque da un corretto fabbisogno anche interno stimato, otterrebbe documentalmente l'ammissione.

**IV. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI.**

Il D.M. prevede, con le norme in epigrafe, che, in ipotesi di chiusura anticipata della graduatoria, i posti disponibili a seguito di rinunce sopravvenute, trasferimenti anche successivi etc, non verranno riassegnati agli idonei in graduatoria. Tale scelta è illegittima in conformità alla giurisprudenza anche di codesto On.le Tribunale (da ultimo n. 11312/17; in termini Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 aprile 2017, n. 1591; ord. 9 giugno 2017, n. 2416; 14 febbraio 2012, n. 647, 14 marzo 2012, nn. 1074 e 1034; 9 maggio 2012, n. 1791; Sez. VI, 17 ottobre 2013, n. 4089 rel. Lageder; in termini, n. 1636/13; **C.G.A.** (10 maggio 2013, n. 464, ord. 9 maggio 2012, n. 271; 11 aprile 2011, n. 4072) e di tutti i **T.A.R.** aditi (**Lazio**, Sez. III *bis*, n. 1735/17, 10 dicembre 2010, n. 5288; Sez. III, 21 dicembre 2012, n. 4744; 2 ottobre 2014, n. 10152; **Lombardia**, Sez. III, 26 settembre 2012, n. 2413, 30 marzo 2012, n. 453; 19 dicembre 2011, n. 1881; **Catania**, Sez. I, 24 dicembre 2009, n. 1881; 28 dicembre 2009, n. 1895 e 10 febbraio 2010, n. 204, 23 aprile 2012, n. 1092; **Salerno**, sentenza breve n. 389/12;



**Abruzzo, L'Aquila**, Sez. I, 29 aprile 2012, n. 100; 1 marzo 2012, n. 72).

**Tali posti vacanti, in ogni caso, è bene chiarirlo, vanno comunque assegnati a parte ricorrente** (T.A.R. Palermo Sez. I, 21 dicembre 2009, n. 2162). La clausola del bando impugnata, difatti, è immediatamente lesiva ragion per cui, un diverso ragionamento, risulterebbe inconciliabile con gli oneri decadenziali imposti ad ogni candidato a fronte di un'espressa previsione del bando lesiva.

\*\*\*

In via subordinata rispetto alle superiori censure che, in quanto incidenti direttamente sulla posizione di parte ricorrente, lo porterebbe all'immediata ammissione ai corsi senza con ciò intaccare la legittimità della prova svolta ma solo alcune domande somministrate, l'istruttoria sul numero degli ammissibili *"a monte"* e l'attribuzione di posti vacanti, si spiegano i successivi motivi di ricorso. PARTE RICORRENTE NON VI HA INTERESSE SE NON IN IPOTESI DI RIGETTO in tutto o in parte DEI SUPERIORI MOTIVI (Cons. Stato, Sez. IV, 27 febbraio 2012, n. 982, cfr. anche C.G.A. 30 marzo 2011, n. 290).

**V. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ, IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA L.N. 264/99. INCOMPETENZA, CARENZA DI POTERE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AUTOVINCOLO ASSUNTO CON LA *LEX SPECIALIS*.**

**1.** Gli atti di concorso e la graduatoria non sono, per quanto risulta, mai stati approvati dal MIUR. E ciò in maniera illegittima (Cons. Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 221; 1 marzo 2006, n. 991; Sez. V, 29 luglio 2003, n. 4320), in quanto l'Amministrazione, *"oltre a svolgere un doveroso controllo di legittimità sul complessivo andamento delle operazioni concorsuali"* (Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 1996, n. 341) ha, *"per consolidata giurisprudenza, il potere di provvedere alla modificazione, appunto in via di approvazione, di una graduatoria concorsuale, qualora dall'esame dei documenti prodotti dai concorrenti utilmente graduati emerga che essa è stata illegittimamente formata"* (Sez. IV, n. 221/05).

**2.** Ciò appare ancora più evidente con riguardo ai precedenti e successivi motivi per i quali il Miur avrebbe avuto l'onere di approvare la graduatoria *"ortopedizzata"* (Sez. VI n. 4432/15), verificare che i quesiti somministrati ai candidati fossero conformi alle buone prassi internazionali richiamate anche nel

D.M. e volte a tutelare anche i soggetti affetti da D.S.A e corretti con riferimento alle segnalazioni pervenute, nonché fossero rispettate le regole del D.M. a garanzia dell'anonimato.

**VI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA *LEX SPECIALIS* DI CONCORSO, DEI DD.PP.RR. 686/1957 E 487/1994 E DEL D.M. 337/18 E DELL'ALLEGATO A. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI NEI PUBBLICI CONCORSI. CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ ATTI DELLA P.A. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI.**

***1. La violazione dell'anonimato durante la prova: il codice alfanumerico mostrato alla Commissione al momento della consegna.***

Nonostante l'ampio contenzioso, il M.I.U.R., si è limitato a porre in essere tutta una serie di nuovi accorgimenti senza tuttavia eliminare il vizio genetico (pur chiesto dall'**Alto Commissario anticorruzione al MIUR sin dal 2007**) su cui si è pronunciata la Sezione consultiva dopo ampia ed approfondita istruttoria (Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233). Il foglio risposte e quello anagrafica contengono un codice alfanumerico identificativo del candidato che, a differenza del “caso Plenaria”, viene però apposto in una fase non immediata ma successiva. Per di più a differenza degli anni passati tale foglio è stato consegnato dai candidati privo di qualsiasi busta, ed in un contenitore NON CHIUSO come invece avviene con le schede anagrafiche. E ciò è avvenuto nonostante, l'anno passato, fossero proprio le linee guida ad omettere tale accorgimento mentre, quest'anno, il nuovo D.M., correggendosi rispetto all'anno passato, avesse introdotto l'esistenza di un contenitore chiuso (cfr. lett. J dell'Allegato 1 del DM 337/18). Nonostante una chiara e ragionata previsione del bando che resasi conto dell'errore dell'anno passato aveva mutato un adempimento fondamentale in tema di garanzia dell'anonimato, le linee guida ministeriali omettono di chiarire che il contenitore di consegna del modulo risposte doveva essere chiuso ed impongono di contare le schede risposte manualmente prima di sigillare tutti i plichi e concludere la



prova (pag. 6 terz'ultimo capoverso). Dunque da un lato la scheda anagrafica era in un contenitore chiuso, dall'altro la griglia del test (con il solo compito) e con il codice alfanumerico è stata depositata in un contenitore aperto, a disposizione dei commissari e dei vigilanti per tutto il tempo della consegna (anche diverse ore).

La Commissione, pertanto, non solo ancora una volta ha avuto davanti il candidato e potuto appurare che codice segreto quest'ultimo ha in possesso, ma poi avuto persino il tempo di toccare con mano tali compiti vedendo e rivedendo tali codici. E' proprio il verbale d'aula, difatti, a chiarire che alla fine della prova la Commissione *“il Responsabile d'aula procede al conteggio dei moduli risposte (...)”*. Tale adempimento è ripetuto nei verbali<sup>3</sup>. Al momento della consegna del foglio risposte, infatti, il candidato lascerà il proprio compito in foglio semplice alla Commissione **e, sempre davanti ad essa firmerà il registro d'uscita (cfr. esemplificamente verbale dell'Università di Milano che è tra le più grandi d'Italia)**. E' questo il momento decisivo di abbinamento del codice segreto con il nome del candidato che dovrà essere individuato nell'elenco di uscita dalla Commissione stessa dopo che, un attimo prima, aveva appurato che costui era il codice di 15 cifre XYZ. In quel momento vi è un abbinamento tanto incontestabile da non essere in alcun modo smentito.

Non è in contestazione che 5 delle 15 cifre del codice segreto sono scritte a verbale della prova e negli adesivi sopra gli scatoloni che contenevano i plichi (un po' come scritte erano nell'elenco della Plenaria) solo 4 saranno veramente segreti e non sono annotati da nessuna parte.

La disposizione violata della *lex specialis* (circa l'urna chiusa o aperta di consegna), in ogni caso, supera ogni perplessità, **ivi compresa quella sugli effetti di tale violazione accennata da codesto On.le T.A.R. nel passato contenzioso asserendo che, in quei casi – a differenza della Plenaria – non vi fosse un sensibile scostamento rispetto alla regole di concorso**, giacchè era stato lo

---

<sup>3</sup> *“il Responsabile d'aula procede al conteggio dei moduli risposte e, dopo aver verificato la corrispondenza del numero dei moduli consegnati con i candidati presenti in aula, con le prove annullate e con i plichi mancanti (...)”*.

stesso MIUR ad autolimitarsi imponendo la consegna in un contenitore chiuso. La Commissione, in altre parole, non avrebbe potuto disapplicare le regole del D.M. neppure nell'ipotesi, ma non è questo il caso, in cui le medesime si manifestino inopportune ed incongrue cfr. Cons. Stato, 22 marzo 2010, n. 1652; Cons. Stato, Sez. V, 22 ottobre 2007, n. 5503). In un caso identico relativo alla lesione non di regole astratte ma di una in concreto specificata dal bando (qui dal D.M.), dunque, vanno persino superate gli argomenti sin'ora esposti in senso generale giacchè è pacifico che alla violazione della lex specialis debba darsi una conseguenza demolitoria. “Orbene, nel caso di specie, non occorre invocare quest'ultimo orientamento giurisprudenziale per sostenere l'avvenuta lesione del principio dell'anonimato; nella fattispecie che ci occupa, infatti, detto principio è stato gravemente compromesso dalla violazione di una espressa previsione del bando prescritta proprio a tutela dell'anonimato, consistente nella omessa consegna ad ogni candidato della “busta” di cui all'art. 6, comma 8, sopra richiamato. Tale omissione autorizza, quindi, la formulazione di una ipotesi di lesione del principio dell'anonimato, nei termini sopra indicati, ben più grave della “mera astratta possibilità dell'avverarsi di una tale evenienza”, di cui al citato parere n. 3672 in data 06 ottobre 2011 espresso dal Consiglio di Stato” (C.G.A., n. 466/13, cit.).

2. Tale violazione è ancora più evidente con riguardo al fatto che, per espressa confessione ministeriale, non vi è alcun verbale che da contezza della fase di verbalizzazione (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 15 giugno 2006, n. 645; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 aprile 2003, n. 598; T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 18 giugno 2008, n. 5986; T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396).

**VII. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DM N. 337/18 E DELL'ALLEGATO 1. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PATERNITÀ DELLA PROVA DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA.**

1. Assumendo ora, per mera ipotesi che, nonostante la presenza del codice



alfanumerico presente nei fogli risposta neanche imbustati e persino toccati con mano dalla Commissione, non sia stato violato l'anonimato e che, quindi, ogni candidato abbia potuto consegnare la propria prova senza che nessuno dei Commissari abbia potuto sapere la paternità dello stesso, possiamo comprendere se altri principi cardine della procedura risultino violati.

A parere di chi scrive, se verrà ritenuto rispettato il principio dell'anonimato, ne conseguirà, comunque, la violazione di quello di paternità del compito giacchè, al momento della consegna, nessuno dei commissari ha verificato che i partecipanti abbiano compilato la scheda anagrafica indicando i propri dati anziché quelli di un altro candidato. Ecco perché. Ogni candidato, come si evince dai verbali, terminata la propria prova, si è recato presso una postazione situata a notevole distanza dal banco della commissione dove, dopo aver scelto una coppia di etichette, ha compilato inserendo i dati (propri o del proprio "compagno") e sottoscritto la scheda anagrafica, e l'ha inserita in un apposito contenitore distante dalla commissione. Così facendo, dunque, presso l'Ateneo resistente si è violato palesemente il principio più basilare di tutte le procedure concorsuali ovvero quello della certezza della paternità dell'elaborato. Se uno, cento, mille o tutti i concorrenti, peraltro non solo presso l'Ateneo resistente, ma anche in altre sedi, avessero voluto farsi accompagnare (si intende anche in un'altra aula) da un candidato particolarmente preparato (ad es. un biologo, un chimico etc.) per fargli redigere l'elaborato nessuno se ne sarebbe accorto.

**2.** Ciò poteva essere evitato consegnando ai candidati un adesivo con le proprie generalità da attaccare nella scheda anagrafica. La graduatoria nazionale, quindi, è totalmente falsata.

**SULLA DOMANDA PRINCIPALE DI ANNULLAMENTO DEL DINIEGO DI  
AMMISSIONE E SOLO SUBORDINATAMENTE DELL'INTERA PROVA**

L'acclarato vizio di una delle fasi procedimentali (nella specie individuabile con riguardo ai criteri più importanti, vale dire quelli relativi alle modalità di formazione della graduatoria ed al connesso iter di svolgimento delle prove), rende illegittima l'esclusione dal novero degli ammessi di tutti quei soggetti aspiranti collocati in graduatoria con un punteggio positivo quali idonei non

vincitori. Il diritto allo studio, infatti, può essere compreso solo all'esito di una selezione conforme a legge in difetto della quale, questi si riespande consentendo ai partecipanti, comunque ritenuti idonei alla selezione, di riaffermare la propria scelta (in tal senso si veda T.A.R. L'Aquila, Sez. I, 26 luglio 2012, n. 521). Sul punto ci si riserva di meglio approfondire in memoria e si richiama la giurisprudenza formatasi in tal senso (**Consiglio di Stato**, Sez. VI, n. 4474 del 24 settembre 2015; 9 giugno 2014, n. 2935; **Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672; C.G.A., 10 maggio 2013, n. 466** che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale in ipotesi di violazione dell'anonimato si era optato per l'ammissione dei ricorrenti e non per l'annullamento della procedura; **T.A.R. Palermo, Sez. I, 28 febbraio 2012, n. 457; T.A.R. Lombardia – Brescia, Sez. II, 15 dicembre 2011, n. 927**, confermata in sede di merito con sentenza **16 luglio 2012, n. 1352; T.A.R. Campania, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051; T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1105**; già prima del nuovo codice si vedano, tra le altre, **T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, n. 508/2008 e T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528**). La seconda delle soluzioni è quella risarcitoria in forma specifica che verrà esplicitata nel paragrafo dedicato.

#### **ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA**

Ove si ritenesse di non poter accogliere la domanda principale di annullamento del diniego con conseguente riepansione del diritto allo studio costituzionalmente protetto ed ammissione al corso di laurea cui si aspira, in via subordinata si chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, dell'ammissione al corso di laurea (cfr. T.A.R. Molise, Campobasso, 4 giugno 2013, n. 396).

#### **ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI**

Solo in via subordinata si spiega domanda risarcitoria in termini economici stante i danni da mancata promozione e da perdita di *chance* subiti (Cass., Sez. lav., 18 gennaio 2006, n. 852).

#### **ISTANZA EX ART. 116 C.P.A. E ISTRUTTORIA**

Il MIUR non ha, ancora, evaso l'istanza d'accesso. Si insiste, dunque, per





l'ostensione degli atti indicati nelle due istanze d'accesso e, tra gli altri,

- il verbale e/o gli atti del procedimento con cui si è deciso di modificare la risposta corretta al quesito 15 (da A a C) ivi compresi i precedenti verbali di validazione di tale quesito da parte della Commissione;
- il verbale e/o gli atti del procedimento con cui si è deciso di modificare la risposta corretta al quesito 33 (da A a A+B);
- l'offerta formativa proposta dagli Atenei complessivamente pari a 890 ed i successivi provvedimenti sulla base dei quali si è ritenuto *“di poter determinare per l'a.a. 2018/2019 un numero di posti superiore al fabbisogno espresso in sede di Conferenza Stato Regioni e ripartito tra gli Atenei in misura proporzionale rispetto all'offerta formativa”*.

L'Ateneo, pur dichiarandosi disponibile, non ha inviato ancora i documenti richiesti. Si insiste pertanto per l'ostensione.

#### **ISTANZA CAUTELARE**

Il ricorso è assistito dal prescritto *fumus boni juris*.

*Medio tempore*, si impone l'ammissione con riserva di parte ricorrente al corso di laurea in questione, al quale non è stato, illegittimamente, consentito di iscriversi.

Trattasi di un provvedimento che, riguardando un solo studente, non procurerebbe alcun disagio organizzativo all'Ateneo, le cui strutture ben possono sopportare senza risentirne più di tanto un così lieve aggravio che, di fatto, non vi è in quanto sono dichiaratamente vacanti i posti banditi per gli extracomunitari ed era la stessa offerta del potenziale proposta ad essere maggiore di quanto il MIUR ha bandito.

L'urgenza della richiesta risiede nella circostanza che a breve avranno inizio le attività didattiche relative al corso di laurea de qua e dunque l'emissione del provvedimento richiesto consentirebbe a parte ricorrente di prendere parte alle suddette attività.

Sul punto si consideri che per il corso di laurea per cui è causa vige il regime delle presenze obbligatorie; non maturare il prescritto monte ore di presenza comporta l'impossibilità per lo studente di sostenere i relativi esami di profitto.

Si omette, infine, ogni deduzione sulla strumentalità della misura cautelare richiesta stante il pacifico orientamento del giudice anche d'appello (le più recenti Cons. Stato, Sez. VI, 29 settembre 2017, n. 4193; 24 settembre 2015 n. 4474 e 6 giugno 2014, n. 2407 e, nelle forme della sentenza in forma semplificata, T.A.R. Palermo, Sez. I, 14 gennaio 2014, n. 251 che dà atto della conferma di tale posizione da parte del C.G.A. *“visto lo specifico precedente della sezione di cui alla sentenza 28/2/2012, n. 457, **confermata in appello con sentenza del C.g.a. 10 maggio 2013, n. 466**, secondo cui l'effetto conformativo della pronuncia di annullamento della graduatoria di cui trattasi, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, deve consistere nell'ammissione dei ricorrenti in soprannumero al Corso di laurea prescelto, per l'a.a. 2013-2014 (il che integra anche il risarcimento in forma specifica del prospettato danno”*).

#### **ISTANZA EX ART. 52 COMMA 2 C.P.A.**

Ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo **ai soli controinteressati** (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) nei modi di cui al Decreto del T.A.R. Lazio 12 novembre 2013, n. 23921, ovvero mediante pubblici proclami con modalità telematiche.

**Solo ove non si ritengano sufficienti le notifiche già eseguite all'Ateneo e al M.I.U.R. nei rispettivi domicili ex lege e/o presso la difesa erariale** (in conformità al richiamato D.P. 12 novembre 2013, n. 23921), si chiede di poter provvedere alla notifica nei confronti di tutti gli altri Atenei a mezzo pec.

Per questi motivi,

#### **SI CHIEDE**

che codesto On.le Tribunale **previo** accoglimento della superiore istanza cautelare e annullamento in *parte qua* dei provvedimenti in epigrafe e solo per quanto di interesse di parte ricorrente, voglia annullare tutti gli atti in epigrafe, *“limitatamente alla parte in cui i ricorrenti non sono collocati in posizione utile per l'ammissione al suddetto Corso di Laurea”* riconoscendo il diritto di parte ricorrente ad essere



ammesso al corso di laurea cui aspira “*al fine, anche di salvaguardare la posizione di altri candidati incolpevolmente ammessi al corso di laurea in questione*” (T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528).

In particolare, al fine di gradare la delibazione dei diversi motivi:

- 1) in via principale, in accoglimento del ricorso, Voglia annullare il diniego di ammissione al corso di laurea e, per l'effetto ammettere parte ricorrente al corso di laurea indicato quale prima opzione (ed in via gradata l'altro opzionato) e solo in via subordinata, gli altri provvedimenti impugnati;
- 2) in via subordinata ove codesto On.le Tribunale non ritenga di poter annullare il solo diniego di ammissione assumendo quindi che i motivi, se favorevolmente delibati, conseguono l'annullamento integrale della procedura di concorso e non il mero diniego di ammissione, in accoglimento del ricorso, condanni le Amministrazioni intimate **al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.**;
- 3) in via ulteriormente gradata, in accoglimento degli altri motivi secondo l'ordine di graduazione specificato, annulli tutti gli atti in epigrafe e, quindi, l'intero concorso.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Ai fini della dichiarazione relativa al contributo unificato si precisa che esso è dovuto nella misura di Euro 650,00.

*Si chiarisce che, esclusa l'epigrafe (3 pagine), le istanze risarcitorie, cautelari e istruttorie e le conclusioni (39-43, 4 pagine), il presente atto è composto di n. 35 pagine e rientra dunque nei limiti dimensionali prescritti.*

Roma, 26 novembre 2018

Avv. Santi Delia

Avv. Michele Bonetti

#### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1- bis e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16 – quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Santi Delia